

Ordinanza recante modifica dell'ordinanza (2020: 1180) su talune emissioni di gas a effetto serra

Emanata il [Cliccare qui per inserire la data.](#)

Per quanto riguarda l'ordinanza (2020:1180) su talune emissioni di gas a effetto serra, il governo stabilisce¹

che l'attuale allegato diventa l'allegato 1;

che il capitolo 1, sezioni da 1 a 3 e 9, il capitolo 3, sezioni 1, 2, 6, 14 e 15, il capitolo 4, sezione 2, il capitolo 6, sezioni da 2 a 4, il capitolo 9, sezioni 2 e 5, il capitolo 10, sezione 5 e il capitolo 11, sezione 1, recitano come segue:

che sono inseriti un nuovo capitolo (il capitolo 3 bis), due nuove sezioni (capitolo 9, sezione 5 bis e capitolo 11, sezione 4) e un nuovo allegato (l'allegato 2), che recitano come segue.

Capitolo 1

Sezione 1² La presente ordinanza contiene disposizioni sull'applicazione della legge (2020: 1173) su determinate emissioni di gas a effetto serra. Il regolamento integra:

– i regolamenti dell'UE adottati sulla base della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio; e

– il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (regolamento MRV dell'UE) e i regolamenti dell'UE adottati sulla base del regolamento MRV dell'UE.

La presente ordinanza è emanata in virtù:

– della sezione 7, paragrafo 1, della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, con riferimento al capitolo 3, sezioni da 1 a 7 e al capitolo 3 bis, sezioni da 1 a 6;

– della sezione 7, paragrafo 2, della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 3, sezioni 9 bis e 9 ter;

¹ Cfr. direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio. Cfr. anche la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

² Formulazione più recente 2024:000.

- della sezione 11 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 4, sezione 3;
- della sezione 11 bis della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 4, sezioni 1 bis e da 11 a 17;
- della sezione 12 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, per quanto riguarda il capitolo 3, le sezioni 8 e 10, il capitolo 3 bis, le sezioni da 7 a 9 e il capitolo 4, sezione 6;
- della sezione 13 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 3, sezione 14, al capitolo 3 bis, alla sezione 15, capitolo 4, alle sezioni 1, 2, 7 e 8 quater, e al capitolo 4 bis, sezioni da 1 a 4,
- della sezione 15 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, con riferimento al capitolo 5, sezioni 3, da 8 a 11 e da 13 a 17 e al capitolo 11, sezione 1, paragrafo 2;
- della sezione 17 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, con riferimento al capitolo 3, sezione 15, al capitolo 3 bis, sezione 16, al capitolo 4 bis, sezioni da 6 a 11, al capitolo 8, sezioni da 2 a 5 e al capitolo 9, sezioni da 2 a 6;
- della sezione 21 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 7, sezioni 2 e 3;
- della sezione 22 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 7, sezioni 4 e 10;
- della sezione 25 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 3, sezione 13, al capitolo 3 bis, sezioni da 12 a 14, al capitolo 4, sezioni 4, 9 e 10, al capitolo 5, sezioni da 5 a 7 e al capitolo 11, sezioni 1 e 3;
- della sezione 26 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 7, sezione 8 e al capitolo 11, sezione 4;
- della sezione 41 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 10, sezioni da 1 a 9;
- della sezione 42 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 10, sezioni 10 e 11;
- della sezione 42 bis della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 10, sezioni da 18 a 22;
- della sezione 43 della legge su talune emissioni di gas a effetto serra, in relazione al capitolo 10, sezioni 14 e 15;
- del capitolo 8, sezione 11, dello strumento di governo, in relazione al capitolo 11, sezione 2;
- del capitolo 10, sezione 2, dello strumento di governo, in relazione al capitolo 11, sezione 3; e
- del capitolo 8, sezione 7, dello strumento di governo, in relazione ad altre disposizioni.

Sezione 2³ Le disposizioni del presente regolamento riguardano:

- il contenuto e il lessico del regolamento (capitolo 1);
- le autorità (capitolo 2);
- le emissioni prodotte dagli impianti (capitolo 3);
- le emissioni derivanti dalle attività legate ai combustibili (capitolo 3 bis);
- le emissioni prodotte dalle attività di volo (capitolo 4);
- le emissioni prodotte dalle attività di trasporto marittimo (capitolo 4 bis);

³ Formulazione più recente 2024:000.

- le assegnazione di quote (capitolo 5);
- il trattamento elettronico dei documenti (capitolo 6);
- il registro dell’Unione (capitolo 7);
- il rilascio e la restituzione delle quote (capitolo 8);
- la restituzione delle quote (capitolo 9);
- le sanzioni (capitolo 10); e
- le autorizzazioni (capitolo 11).

Sezione 3⁴ Le sezioni da 4 a 14 illustrano i termini e le espressioni utilizzati nell’ordinanza. In caso contrario, i termini e le espressioni contenuti nell’ordinanza hanno lo stesso significato della legge (2020: 1173) su talune emissioni di gas a effetto serra.

Sezione 9⁵ Ai fini della presente ordinanza, per “nuovo partecipante” si intende un impianto che svolge una delle attività descritte nell’allegato e che rientra nell’ambito di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata per la prima volta

- dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2025 per il periodo di assegnazione 2025-2021; oppure
- dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2030 per il periodo di assegnazione 2030-2026.

Capitolo 3

Sezione 1⁶ In assenza di licenza, è vietato svolgere un’attività di cui all’allegato 1 in uno stabilimento.

Sezione 2⁷ Le disposizioni della presente ordinanza non riguardano le emissioni provenienti da:

1. un impianto o parte di un impianto utilizzato unicamente a fini di ricerca o sviluppo o per testare nuovi prodotti o nuovi processi;
2. un impianto, nel periodo dal 2026 al 2030, in cui oltre il 95 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’impianto nel periodo dal 2019 al 2023 deriva dalla combustione di biomassa che soddisfa i criteri per l’azzeramento del fattore di emissione ai sensi del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione; oppure
3. un impianto, nel periodo dal 2031 al 2035, in cui oltre il 95 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’impianto nel periodo dal 2028 al 2024 deriva dalla combustione di biomassa che soddisfa i criteri per l’azzeramento del fattore di emissione ai sensi del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione.

In deroga al primo paragrafo, l’ordinanza si applica alle attività relative ai combustibili che mettono a disposizione prodotti combustibili bruciati negli impianti di cui al primo comma.

Sezione 6 L’autorizzazione è concessa se:

1. l’impianto su cui si svolge l’attività è soggetto alle autorizzazioni necessarie ai sensi del codice dell’ambiente o della precedente normativa ambientale; e
2. si ritiene che il gestore sia in grado di monitorare e comunicare in modo affidabile le emissioni di gas a effetto serra dell’attività.

⁴ Formulazione più recente 2023:729.

⁵ Formulazione più recente 2023:729.

⁶ Formulazione più recente 2023:729.

⁷ Formulazione più recente 2024:306.

Se vi sono motivi per farlo, l’Agenzia svedese per la protezione dell’ambiente può decidere che l’attività possa iniziare anche se la decisione di autorizzazione non è divenuta definitiva.

Sezione 14⁸ Entro la data di contabilizzazione di cui al capitolo 9, sezione 5, il gestore garantisce che le emissioni dei gas a effetto serra che rientrano nella descrizione di cui all’allegato 1 siano coperte da quote di emissione.

Sezione 15⁹ Per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di un impianto di cui alla descrizione 1 bis dell’allegato 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

1. l’obbligo di cui alla sezione 14 di garantire che le emissioni di gas a effetto serra siano coperte da quote di emissione; e
2. le disposizioni relative alla restituzione delle quote di cui all’articolo 17 della legge (2020:1173) su talune emissioni di gas a effetto serra e alla sezione 7, paragrafo 2, del presente capitolo.

Capitolo 3 bis. Emissioni prodotte dalle attività legate ai combustibili

Obbligo di autorizzazione

Sezione 1 Un’attività relativa al combustibile che mette a disposizione per il consumo prodotti combustibili che sono bruciati nei settori elencati nell’allegato 2 può essere effettuata solo dopo che l’Agenzia svedese per la protezione dell’ambiente ha rilasciato un’autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra, salvo altrimenti disposto nelle sezioni 2 o 3.

Sezione 2 Il presente capitolo non si applica alle attività relative ai combustibili:

1. che mettono a disposizione solo prodotti combustibili che:
 - a) hanno un fattore di emissione pari a zero; oppure
 - b) sono rifiuti pericolosi o urbani; oppure
2. che mettono a disposizione solo prodotti combustibili in relazione a:
 - a) vendite a distanza di cui al capitolo 4 quater della legge sulla tassazione dell’energia (1994:1776), o
 - b) la procedura per i beni tassati di cui al capitolo 4 quinquies della stessa legge.

Sezione 3 Il presente capitolo non si applica neppure alle attività legate ai combustibili che mettono a disposizione solo prodotti combustibili bruciati in:

1. un’attività di cui all’allegato 1 del presente regolamento; oppure
2. un’attività in un altro Stato membro dell’UE soggetta alle disposizioni di attuazione dell’allegato I della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione (ETS) in tale Stato.

In deroga al primo comma, il presente capitolo si applica alle attività legate ai combustibili che mettono a disposizione prodotti combustibili bruciati:

1. in relazione al trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un impianto di stoccaggio approvato a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,

⁸ Formulazione più recente 2023:729.

⁹ Formulazione più recente 2023:729.

relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure

2. negli impianti esclusi sulla base dell'articolo 27 bis della direttiva ETS.

Sezione 4 Il gestore che intenda richiedere un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra deve rivolgersi all'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente.

La domanda contiene:

1. dettagli relativi:

a) all'operatore;

b) ai tipi di prodotti combustibili che l'operatore intende mettere a disposizione e con quali mezzi; e

c) ai settori elencati nell'allegato 2 i prodotti combustibili devono essere utilizzati per la combustione;

2. un piano di monitoraggio;

3. una sintesi non tecnica dei dettagli di cui ai punti 1 e 2; e

4. informazioni sulla persona incaricata dei rapporti con le autorità.

In presenza di motivi particolari, l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può decidere, in singoli casi, che il piano di monitoraggio possa essere presentato in un momento diverso da quello di cui all'articolo 75 ter, paragrafo 2, del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione.

Condizioni relative alle autorizzazioni

Sezione 5 Le autorizzazioni sono concesse se si ritiene che il gestore sia in grado di monitorare e comunicare in modo affidabile le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività legate ai combustibili.

Se vi sono motivi per farlo, l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può decidere che l'attività possa iniziare anche se la decisione di autorizzazione non è divenuta definitiva.

Condizioni di autorizzazione obbligatorie

Sezione 6 L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1. il gestore monitora e comunica le emissioni conformemente a un piano di monitoraggio; e

2. le quote sono restituite a norma del capitolo 9.

Modifica di un'attività relativa ai combustibili

Sezione 7 Il gestore notifica quanto prima all'Agenzia per la protezione dell'ambiente eventuali modifiche dell'attività del combustibile o dei prodotti combustibili messi a disposizione per il consumo.

Tuttavia una notifica è necessaria solo se le modifiche possono avere un impatto non trascurabile sulle emissioni di gas a effetto serra.

Sezione 8 L'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente valuta se una modifica di cui alla sezione 7 renda necessario imporre all'attività modificata o nuove condizioni in materia di monitoraggio e comunicazione. Se tali condizioni sono necessarie, l'autorità rilascia una nuova autorizzazione.

Sezione 9 Se un nuovo operatore assume l'esercizio, in tutto o in parte, di un'attività relativa ai combustibili, ne informa quanto prima l'Agenzia per la protezione dell'ambiente.

Sezione 10 In caso di notifica a un nuovo operatore, l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente rilascia una nuova autorizzazione.

Informazioni all'Agenzia svedese per l'energia

Sezione 11 L'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente informa l'Agenzia svedese per l'energia delle decisioni riguardanti:

1. una nuova autorizzazione;
2. un'autorizzazione revocata; oppure
3. un'autorizzazione per un nuovo gestore.

Monitoraggio e comunicazione

Sezione 12 Il gestore di un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui alla sezione 1 monitora e comunica le emissioni conformemente al regolamento sul monitoraggio e la comunicazione.

Sezione 13 Per quanto riguarda la comunicazione delle emissioni storiche per il 2024, l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può consentire al gestore di non giustificare il motivo per cui un determinato metodo di monitoraggio non è tecnicamente fattibile o perché un determinato metodo di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionatamente elevati ai sensi dell'articolo 75 quater o 75 quinquies del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione.

Sezione 14 Nel 2028, 2029 e 2030, il gestore deve, conformemente all'atto di esecuzione adottato dalla Commissione europea sulla base dell'articolo 30 septies, paragrafo 3, della direttiva ETS, comunicare i costi connessi all'obbligo di restituzione delle quote in un'attività relativa ai combustibili e che sono stati trasferiti all'utilizzatore dei prodotti combustibili messi a disposizione per il consumo.

La comunicazione è effettuata entro il 30 aprile di ogni anno e si riferisce ai costi medi dell'anno civile precedente.

Requisiti in materia di indennità

Sezione 15 Entro la data di contabilizzazione di cui al capitolo 9, sezione 5 bis, il gestore di un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui alla sezione 1 garantisce che le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'attività sono coperte da quote di emissioni.

Esenzioni dall'obbligo di consegna

Sezione 16 Il gestore non restituisce quote per la parte di attività di cui alla sezione 2 o alla sezione 3, primo paragrafo.

Capitolo 4

Sezione 2 Entro la data di contabilizzazione di cui al capitolo 9, sezione 5, il gestore garantisce che le emissioni di biossido di carbonio prodotte dai voli del SEE sono coperte da quote di emissioni.

Capitolo 6

Sezione 2¹⁰ La domanda di autorizzazione di cui al capitolo 3, sezione 5 o al capitolo 3 bis, sezione 4, è presentata per via elettronica all'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente attraverso la soluzione tecnica di cui alla sezione 1.

In presenza di motivi particolari, l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può decidere, in singoli casi, che una domanda di autorizzazione possa essere presentata all'Agenzia con altri mezzi.

Sezione 3 I documenti relativi al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni sono trasmessi per via elettronica all'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente attraverso la soluzione tecnica di cui alla sezione 1.

I documenti cui si fa riferimento sono:

1. comunicazioni delle emissioni;
2. piani di monitoraggio;
3. notifiche di proposte di modifica dei piani di monitoraggio a norma dell'articolo 15 del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione;
4. comunicazioni in merito ai miglioramenti apportati alla metodologia di monitoraggio a norma dell'articolo 69 o 75 septies decies del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione; e
5. relazioni di verifica per le comunicazioni delle emissioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 43 octies decies, del regolamento sulla verifica.

In presenza di motivi particolari, l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può decidere, in singoli casi, che i documenti possano essere forniti con altri mezzi.

Sezione 4 Nel rilasciare le relazioni di verifica per le comunicazioni delle emissioni ai gestori a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 43 octies decies, dell'ordinanza di verifica, i verificatori utilizzano la soluzione tecnica di cui alla sezione 1.

In presenza di motivi particolari, l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può decidere, in singoli casi, che le relazioni di verifica possano essere emesse con altri mezzi.

Capitolo 9

Sezione 2 Se l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente ha definito delle emissioni a norma dell'articolo 70 o dell'articolo 75 octies decies del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione, ciò che è stato determinato dall'agenzia è considerato il totale delle emissioni di cui alla sezione 16 della legge (2020:1173) su talune emissioni di gas a effetto serra.

Sezione 5¹¹ Le quote nel caso di impianti, attività aeree o attività di trasporto marittimo devono essere restituite entro il 30 settembre, anche se tale giorno è un sabato o una domenica, e si riferiscono alle emissioni dell'anno civile precedente.

¹⁰ Formulazione più recente 2024:000.

¹¹ Formulazione più recente 2023:729.

Sezione 5 bis Le quote per le attività relative ai combustibili sono restituite per la prima volta nel 2028. Le quote devono essere restituite entro il 31 maggio, anche se tale giorno è un sabato o una domenica, e si riferiscono alle emissioni dell'anno civile precedente.

Tuttavia, le quote sono restituite per la prima volta nel 2029 se la Commissione europea ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 30 duodecies della direttiva ETS.

Capitolo 10

Sezione 5¹² Il gestore che non abbia restituito quote sufficienti ai sensi dell'articolo 16 della legge (2020:1173) su talune emissioni di gas a effetto serra paga una sanzione in relazione alle emissioni per le quali le quote non sono state restituite.

L'importo della sanzione è pari a 100 EUR per tonnellata di biossido di carbonio equivalente al 1° ottobre, nel caso di impianti, attività di trasporto aereo o trasporto marittimo, o al 1° giugno, per le attività relative ai combustibili, dell'anno in cui le quote avrebbero dovuto essere restituite. Se da un ricalcolo, per tener conto dell'evoluzione della situazione generale dei prezzi rispetto a quelli del 2013, risulta che l'importo ricalcolato è superiore a 100 EUR, la sanzione è pari all'importo più elevato.

La variazione della situazione generale dei prezzi è calcolata sulla base dell'indice europeo dei prezzi al consumo, annunciato annualmente dalla Commissione europea.

Capitolo 11

Sezione 1 L'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può emettere:

1. disposizioni relative ai piani di monitoraggio semplificati e standardizzati a norma degli articoli 13 e 75 ter del regolamento sulla misurazione, la comunicazione e la verifica;
2. ulteriori regolamenti sull'assegnazione delle quote; e
3. norme per la presentazione dei piani di monitoraggio in un momento diverso da quello di cui all'articolo 75 ter, paragrafo 2, del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione.

Sezione 4 L'Agenzia svedese dei trasporti può emanare regolamenti sulle tariffe per i costi sostenuti dall'autorità per il respingimento o il fermo delle navi e sul divieto di ingresso nei porti svedesi conformemente al capitolo 2, sezione 6, paragrafi 2 e 3, e al capitolo 10, sezioni da 18 a 21.

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2024.

2. Il gestore che, al 1° gennaio 2025, svolge un'attività relativa ai combustibili soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui al capitolo 3 bis, sezione 1, può continuare a svolgere l'attività purché prima di tale data sia stata presentata una domanda di autorizzazione. Tuttavia, tali attività possono essere svolte senza autorizzazione fino all'adozione della decisione definitiva sull'autorizzazione.

¹² Formulazione più recente 2024:000.

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di prodotti combustibili in determinati settori

Il presente allegato descrive i settori in cui sono bruciati i combustibili messi a disposizione.

Descrizione dei settori

Descrizione 1. Industria energetica.

Il settore comprende:

1. produzione combinata di calore ed elettricità;
2. impianti termici;
3. produzione di energia elettrica;
4. raffinazione del petrolio;
5. produzione di coke;
6. industrie energetiche diverse da quelle di cui ai punti da 1 a 5; e
7. uso di veicoli a motore fuoristrada e di altre macchine da lavoro nelle attività di cui ai punti da 1 a 6.

Descrizione 2. Industrie manifatturiere e costruzioni.

Il settore comprende:

1. industria siderurgica;
2. fabbricazione di cemento, calce e gesso;
3. fabbricazione del vetro;
4. altre industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi;
5. industria chimica;
6. edilizia;
7. industria mineraria;
8. industria della gomma e della plastica;
9. prodotti tessili e del cuoio;
10. industria del legno;
11. ingegneria generale;
12. industria cartaria e stampa;
13. industria dei prodotti in metallo;
14. industria alimentare;
15. industria del tabacco;
16. industrie manifatturiere e delle costruzioni, diverse da quelle di cui ai punti da 1 a 15; e
17. uso di veicoli a motore fuoristrada e di altre macchine da lavoro nelle attività di cui ai punti da 1 a 16.

Descrizione 3. Trasporto su strada.

Il settore comprende il trasporto su strada utilizzando i seguenti veicoli:

1. autovetture;
2. trattori;
3. autocarri leggeri;
4. autocarri pesanti;
5. autobus leggeri;
6. autobus pesanti;
7. ciclomotori; e
8. motocicli.

Tuttavia il settore non comprende il trasporto su strada con veicoli utilizzati per scopi militari.

Descrizione 4. Trasporto ferroviario.

Il settore comprende il trasporto ferroviario di merci e passeggeri, ad eccezione del trasporto ferroviario per scopi militari.

Descrizione 5. Imbarcazioni da diporto.

Il settore comprende le imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei pescherecci.

Descrizione 6. Aeroporti e porti.

Il settore comprende:

1. aeroporti;
2. porti; e
3. l'uso di veicoli a motore fuoristrada e di altre macchine da lavoro nei settori di cui ai punti 1 e 2.

Tuttavia il settore non comprende:

1. aerodromi e aeroporti di flotta militare;
2. porti militari;
3. attività militari negli aeroporti civili;
4. attività militari nei porti civili; e
5. uso militare di veicoli a motore fuoristrada e di altre macchine da lavoro negli aeroporti, nei porti o nelle attività di cui ai punti da 1 a 4.

Descrizione 7. Locali commerciali e pubblici.

Il settore comprende:

1. locali commerciali;
2. locali pubblici;
3. uso di autoveicoli fuoristrada e di altre macchine da lavoro nei locali di cui ai punti 1 e 2.

Tuttavia il settore non comprende:

1. locali utilizzati per scopi militari;
2. utilizzazione di autoveicoli fuoristrada e di altre macchine da lavoro nei locali di cui al punto 1.

Descrizione 8. Edilizia abitativa

Il settore comprende:

1. edilizia abitativa; e
2. l'uso di autoveicoli fuoristrada e di altre macchine da lavoro collegate all'edilizia abitativa.

Descrizione 9. Pesca, agricoltura, silvicoltura e acquacoltura.

Il settore comprende:

1. locali che fanno parte della pesca, dell'agricoltura, della silvicoltura o dell'acquacoltura; e
2. l'uso di navi da pesca, veicoli a motore fuoristrada e altre macchine da lavoro per attività di pesca o agricole, forestali o di acquacoltura.